

CAPITOLATO SPECIALE D'APPLATO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA DURATA DI MESI SEI OVVERO DAL 14.12.2019 AL 13.06.2019 CON POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI MESI DUE.

Gara n° 7584009 CIG. 8085342B48

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E SOGGETTI AMMESSI

L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione lavoro temporaneo della figura professionale il cui profilo è indicato all'art. 1 del disciplinare di gara, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 81 del 15/6/2015, a favore della Leucopetra Spa.

La fornitura per la somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti iscritti all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 276/2003 e s.m.i.

Il servizio oggetto di gara, è comprensivo dell'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

ART. 2 IMPORTO, DURATA E FACOLTÀ DI PROROGA/RINNOVO

l'importo presunto del contratto è di € 150.780,24 (Euro Centocinquantamilasettecentoottanta /24) IVA esclusa, ottenuto moltiplicando il costo ora per le ore di lavoro e per la durata del contratto. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, i costi della sicurezza devono intendersi pari a zero.

L'importo sopra indicato è stato determinato del CCNL applicabile e della vigente normativa in materia di contrattazione di lavoro somministrato.

L'importo a base di gara è stato calcolato con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base delle necessità e delle condizioni attualmente vigenti presso la Leucopetra.

- **Unità - 13; inquadramento - J; ore settimanali per addetto - 24.**

Tale importo non costituisce dunque la proiezione e/o l'indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma ha il solo scopo di quantificare l'importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso connessi (determinazione della soglia comunitaria; calcolo del contributo ANAC, cauzioni...).

Trattandosi di appalto a misura (quota in euro per ogni ora somministrata), il valore effettivo del contratto sarà dunque determinato dalle prestazioni effettivamente erogate dal personale somministrato.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario, la Società ha facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza di un quinto (20%) dell'importo dell'appalto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

La durata del presente appalto è fissata per il periodo di mesi sei (6) ovvero dal 14 dicembre 2019 a tutto il 13 giugno 2020, con facoltà per la società di ulteriore affidamento a titolo di ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori mesi due (2).

L'importo complessivo presunto, in caso di eventuale proroga di ulteriori mesi 2, è pari ad € 201.595,68 (Euro Duecentounmilacinquecentonovantacinque/68), oltre IVA.

Nel caso in cui la Società intendesse avvalersi del rinnovo, sarà tenuta a darne comunicazione all'Agenzia aggiudicataria prima della scadenza dei 6 mesi di durata ordinaria del contratto.

L'inizio del servizio potrà subire uno slittamento rispetto alla data innanzi indicata qualora l'aggiudicazione della gara e la relativa stipula del contratto comporti un tempo maggiore a quanto previsto.

Lo svolgimento del servizio potrà avere inizio anche in pendenza della stipula del contratto, da parte dei soggetti interessati, sussistendone i presupposti di cui all'art. 32, co. 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 STIPULA DEL CONTRATTO

Con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto si procederà alla stipula del contratto con scrittura pubblica, secondo le richiamate norme vigenti, con il quale l'Agenzia aggiudicataria (di seguito "Agenzia"), si obbliga a stipulare lo specifico contratto di somministrazione di lavoro a tempo

determinato come indicato all'Art. 2 fatto salvo diverse esigenze che potessero emergere durante l'esecuzione del contratto stesso.

Le spese di registrazione, copie, bolli, diritti di segreteria e quanto altro necessario, sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria.

La Leucopetra si riserva, nel caso di mancati versamenti, di trattenere le somme dovute dalla cauzione, aumentate degli interessi legali, e/o dalle somme dovute in sede di pagamento delle fatture emesse dalla stessa Agenzia in esecuzione del contratto di somministrazione.

Il contratto di somministrazione dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015. In tale contratto dovrà altresì essere fatto espresso richiamo al presente Capitolato.

La Leucopetra Spa si riserva la facoltà, in casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine di fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato. Assume l'incarico di Responsabile del procedimento fino alla stipula del contratto, il Direttore Generale della Leucopetra Spa, Sig. Alessandro Pacilli.

ART. 4 MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal successivo contratto, nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

1. Il Personale inviato alla Leucopetra Spa sarà impegnato esclusivamente nelle attività di spazzamento manuale;
2. La prestazione lavorativa dovrà essere svolta nel Comune di Portici;
3. Il livello di inquadramento dovrà essere: **livello J** del C.C.NL. di categoria (Fise-Assoambiente)
4. La sede lavorativa della Leucopetra Spa è ubicata in Via Modonnelle, 75 Ercolano (NA);
5. l'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore dovrà essere svolto dalle ore 06:00 alle ore 10:00, fatto salvo esigenze diverse che dovessero emergere nello svolgimento del servizio e/o in concomitanza di particolari esigenze. In questo caso la Leucopetra invierà dettagliata richiesta scritta alla società somministratrice.
6. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto per l'inquadramento al

livello J del vigente CCNL, ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

7. la contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
8. la Leucopetra provvederà ad informare i lavoratori (prestatore di lavoro) di tutti i rischi connessi all'attività a loro assegnata (spazzamento stradale manuale).
9. La Leucopetra osserverà nei confronti del lavoratore (prestatore di lavoro) tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
10. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 5 PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il Moltiplicatore indicato in offerta da ogni Agenzia partecipante, si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza e deve intendersi a corpo, omnicomprensivo e forfettario e pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

La Leucopetra si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'applicazione del moltiplicatore offerto in gara al totale del costo orario del lavoro come dettagliato, sia pure con finalità meramente illustrative, nella Tabella A allegata al disciplinare di gara, oltre IVA sulla parte imponibile.

Il Moltiplicatore offerto deve intendersi fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, fermo restando l'eventuale adeguamento derivante da rinnovi dei C.C.N.L., e comprensivo di tutti i costi relativi a:

- ricerca e selezione del personale;
- attività di formazione ovvero informazione in relazione alle competenze necessarie

- richieste dalla mansione e dal profilo di inquadramento;
- ogni costo connesso al servizio di somministrazione, ivi incluso l'utile di impresa e la copertura delle spese generali;
 - sostituzione del lavoratore eventualmente assente;
 - retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
 - oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all'applicazione del C.C.N.L. Igiene Ambientale Fise/Assoambiente, nonché gli oneri derivanti all'applicazione del C.C.N.L. dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo;
 - quota assicurativa INAIL;
 - ferie ed ex festività;
 - tredicesima e quattordicesima mensilità;
 - rateo trattamento fine rapporto;
 - rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia.

Restano escluse dal prezzo, e saranno rimborsate all'impresa aggiudicataria, le maggiorazioni previste dal C.C.N.L. Igiene Ambientale Fise/Assoambiente, per le eventuali ore di lavoro straordinario, notturno e/o festivo (anche se infrasettimanale) che dovessero essere svolte.

Nessun altro e diverso costo potrà essere fatturato. In caso di assenza di un lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria ne darà immediata comunicazione alla Leucopetra e nel caso in cui l'assenza avesse una durata maggiore a due giorni, provvedendo alla sua sostituzione.

La Società provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni, fin mese, data fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

ART. 6 INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore nel tempo max. indicato in sede di offerta e comunque non oltre i 9 giorni (nove giorni) consecutivi da calendario, festivi compresi.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETÀ

La Leucopetra SpA si impegna entro il giorno 2 del mese successivo, a comunicare all'Agenzia le effettive ore di lavoro prestate da ogni singolo lavoratore nel mese precedente, nonché le eventuali differenze rispetto alle ore ordinarie effettuate o del minore periodo di durata del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui vi fosse necessità di adibire i lavoratori somministrati a mansioni di livello superiori, la Leucopetra ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

La Leucopetra, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

ART. 8 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Società, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

ART. 9 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Società; la quale comunicherà tempestivamente e per iscritto, gli elementi che formano oggetto della contestazione.

ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

L'Agenzia aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 20 gg. dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dal Disciplinare di appalto. Qualora la Leucopetra fosse costretta ad incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione che sarà inviata dalla Leucopetra.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposto, su richiesta della Agenzia aggiudicataria, alla scadenza del contratto e quando quest'ultima avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti dalle vigenti norme.

L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALITÀ

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata ad insindacabile giudizio dalla Leucopetra mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 4, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente decurtata entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Leucopetra, ai sensi del precedente articolo 10.

In caso di risoluzione del contratto, la Leucopetra procederà all'incasso della cauzione definitiva, fatto salvo la rivalsa per eventuali ulteriori oneri dovuti a danni e/o a spese sostenute in seguito alla prova (dell'eventuale) danno ricevuto.

ART. 12 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà, da parte della Leucopetra, l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, eventuali ulteriori oneri dovuti a danni e/o spese sostenute in seguito alla prova (dell'eventuale) danno ricevuto.

ART. 13 OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Leucopetra rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi al personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al D. Lgs. n. 276 del 2003.

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, **pena la decadenza dello stesso**, risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 e.e., risarcimento dei danni, incameramento della cauzione e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Leucopetra per effetto della risoluzione stessa.

ART. 15 CONTROVERSIE

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è quello di Napoli.

ART. 16 NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta economica, dovranno essere redatte in lingua italiana.